

Repubblica di NeoTecno

“Modifiche al Regolamento delle Licenze Aziendali e al Regolamento dell’Ordine degli Avvocati”

NeoTecno, 24/07/2025



Titolo I | Disposizioni Preliminari

Con il seguente Disegno di legge, si richiede al congresso l'approvazione di modifiche ed articoli relativi alla disciplina degli Uffici Legali.

Titolo II | Aggiunta Articolo 3.1 al Regolamento delle Licenze Aziendali

Si richiede al congresso l'aggiunta del medesimo articolo, al fine di regolamentare l'emissione della Licenza Aziendale H, aggiunta in seguito all'approvazione del DDL "[Introduzione Uffici Legali](#)":

Art. 3.1 La richiesta per l'emissione di una licenza H dovrà essere effettuata alla Camera di Commercio, tramite un dipendente della stessa. La licenza potrà essere rilasciata ad ogni cittadino con Licenza Valida presentata al momento dell'acquisto della licenza e proprietario del documento della creazione dell'ufficio legale firmata dal Gestore Coordinatore dell'Ordine degli Avvocati. E' necessario affinché la licenza sia valida, che contenga i seguenti dati:

- Data di emissione;
- Numero della Licenza;
- Nome Proprietario;
- Nome dell'Attività Commerciale;
- Contatto mail;
- Numero telefonico;

- Numero e Coordinate della Sede Centrale (specificando nella licenza con la dicitura S.C. e dovrà obbligatoriamente appartenere al proprietario della Licenza).
- Abilitazione Ufficio Legale.
- Firma del Governatore o del Direttore Esecutivo.

Titolo III | Aggiunta Articolo 7.2 al Regolamento delle Licenze Aziendali

Si richiede al congresso l'aggiunta del medesimo articolo, al fine di regolamentare l'incompatibilità della Licenza Aziendale H, aggiunta in seguito all'approvazione del DDL "[Introduzione Uffici Legali](#)":

Art. 7.2 Non sarà possibile avere più abilitazione in una singola azienda, qualora essa abbia abilitazione H, in quanto incompatibile con le altre abilitazioni.

Titolo IV | Aggiunta Articolo 52, 53, 54, 55 e 56 al Regolamento dell'Ordine degli Avvocati

Si richiede al congresso l'aggiunta dei seguenti articoli al Regolamento dell'Ordine degli avvocati al fine di disciplinare il loro corretto funzionamento:

Art. 52

Qualora, verificate le necessità dell'Ufficio Legale, si volesse procedere con la modifica della sede del proprio, dovrà essere effettuata un'ispezione dalla Rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati, e successivamente dovrà essere compilato il modulo presso la Procura, con i seguenti campi:

- Nome dell'Ufficio Legale;
- Coordinate e ID dei Lotti;

Art. 53

A seguito delle ispezioni svolte dalla Rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati, essa qualora lo ritenga necessario, potrà procedere ad ammonire l'ufficio legale, al fine di garantire una corretta applicazione del Regolamento dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 54

Ogni Ufficio Legale, dovrà possedere una cassetta postale aziendale, ai sensi dell'Articolo 9 bis del Codice Civile.

Art. 55

I proprietari degli Uffici Legali, che a seguito di Ispezioni, vengono ammoniti o sciolti, potranno presentare ricorso entro 3 giorni presso la Magistratura della Repubblica. Esso sarà giudicato dal Procuratore Generale o da chi da lui nominato.

Art. 56

Gli Uffici Legali, non potranno avere una seconda sede, al fine di garantire l'archiviazione di tutta la documentazione all'interno di una sola sede.

Con approvazione del **Consiglio Superiore della Magistratura**

Con approvazione del **Consiglio Generale dell'Avvocatura**

Procuratore Generale, Sua Grazia Rev., Dott. **Giuseppe S. Rivaldi**


Procuratrice GOA, Dott.ssa Prof.ssa **Lavinia C. D'Elia**
